

Via A. De Gasperi n° 55  
80133 – Napoli

Prot. n° 254/22  
Circolare N° 3/2010

Gennaio 2010  
A tutti i colleghi(\*)

 **FINANZIARIA 2010, UTILE VADEMECUM PER TUTTI.**

E' tempo di "Finanziaria"!

Il 22 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge finanziaria per l'anno 2010 che, promulgata il giorno successivo, con il numero 191 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 30 dicembre 2009 supplemento ordinario n° 243.

Dunque, per ricordare la Finanziaria 2010 occorre citare la **legge 23 Dicembre 2009 n. 191.**

***Il testo, a differenza della voluminosità ed eccentricità che avevano caratterizzato le precedenti annualità, si presenta molto più snello essendo composto da due soli articoli e da 253 commi.***

**In materia di lavoro e previdenza, essa, salvo pochi provvedimenti "originali", si presenta come la riproposizione di alcuni testi di legge precedentemente abrogati (*staff leasing*) ovvero un rimpasto di vecchie disposizioni normative.**

C'è, infine, da notare (e non quale annotazione di costume bensì come invito ad una riflessione) come **tutte le disposizioni che statuiscono agevolazioni per i datori di lavoro vengono definite "a titolo sperimentale per il 2010"**.

Analizziamo, ora, più da vicino le disposizioni (re)introdotte seguendo l'ordine normativo.

**Imposta sostitutiva del 10% (art. 1 commi 156 e 157).**

***Viene riconfermata – per il terzo anno consecutivo e per tutto l'anno 2010 – l'agevolazione già introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n.126, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali, sulle somme corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti<sup>1</sup> a titolo di incremento della produttività, dell'innovazione, dell'efficienza organizzativa nonché altri elementi di competitività e di redditività legati all'andamento economico dell'impresa<sup>2</sup>. Il termine "impresa" è utilizzato in una accezione atecnica in quanto il beneficio in commento si estende anche ai dipendenti di datori di lavoro non imprenditori e/o lavoratori autonomi con la sola esclusione dei dipendenti del pubblico impiego. L'agevolazione spetta nei limiti di € 6.000,00 annuali<sup>3</sup> per ciascun dipendente a condizione che quest'ultimo abbia conseguito nell'anno 2009 un reddito da lavoro dipendente, soggetto a tassazione ordinaria<sup>4</sup>, non superiore a € 35.000,00 lordi.***

**DURC per il commercio ambulante (art. 2 comma 12).**

<sup>1</sup> L'indicazione è tassativa non potendosi applicare la agevolazione in questione anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (collaboratori a progetto), cfr. circolare n° 49 del 11.07.2008 Agenzia delle Entrate.

<sup>2</sup> L'Agenzia delle Entrate con le circolari n.ri 49 e 59 del 2008 ha fornito un elenco piuttosto articolato di fattispecie che possono beneficiare dell'agevolazione in commento.

<sup>3</sup> La somma di € 6.000,00 è da intendersi al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

<sup>4</sup> Per calcolare il reddito di € 35.000,00 vanno dunque escluse le somme erogate soggette a tassazione separata.

**La norma in questione, mediante la modifica dell'art. 28 comma 2-bis del D.lgs. 114/1998, così come novellato dall'art. 11-bis del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, pone fine alla querelle fra Regioni e Comuni in ordine ai requisiti necessari ai fini della concessione delle licenze per l'esercizio del commercio ambulante che neppure la nota del 12 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro era riuscita a dirimere. Viene resa giustizia alle Regioni che, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, hanno sull'argomento potestà legislativa. E', infatti, stabilito che queste ultime possano stabilire che il rilascio dell'autorizzazione al commercio ambulante sia condizionato dal possesso del DURC.**

**Aumento dell'indennità di disoccupazione a favore dei co.co.pro. (art. 2 comma 130).**

**La disposizione in esame riprende quanto già previsto dall'articolo 19 comma 2 del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge 2 del 28 gennaio 2009, con alcune modificazioni sia in ordine al quantum che alle condizioni di accesso al beneficio.**

**Relativamente al primo aspetto è stabilito che l'indennità a favore dei collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro nell'anno 2010 aumenta dal 20 al 30% del reddito percepito nell'anno precedente (2009) con un massimo di € 4.000,00.**

**Relativamente, invece, ai benefici di accesso è stato previsto che il trattamento possa essere goduto da coloro che risultino iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e per i quali:**

- **il contratto cessato era svolto in monocommittenza;**
- **il reddito lordo del 2009 sia compreso nel range che va da € 5.000,00 a € 20.000,00<sup>5</sup>;**
- **nel 2010 sia stata accreditata nella gestione separata almeno una mensilità di contribuzione<sup>6</sup>;**
- **nel 2009 siano state accreditate nella gestione separata almeno tre mensilità di contribuzione<sup>7</sup>;**
- **risultano senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi.<sup>8</sup>**

**Requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari (art. 2 comma 131).**

**In via sperimentale per il solo 2010 la norma in commento ha previsto che nel biennio di contribuzione utile ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali possano essere ricompresi – per un periodo massimo di 13 settimane<sup>9</sup> – anche i periodi di collaborazione coordinata e continuativa anche con modalità a progetto.**

### **Disoccupati cinquantenni (commi 134-135).**

La disposizione introduce – *in via sperimentale per il 2010* e **subordinatamente all'emanazione di un decreto interministeriale** (Lavoro-Economia) – un'agevolazione contributiva per chi assume soggetti<sup>10</sup> con almeno 50 anni e che risultino essere, al momento dell'assunzione, beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricolo con requisiti normali<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> La precedente disposizione (art.19 D.L. 185/2008) prevedeva invece che il range fosse ricompreso tra € 5.000,00 ed il minimale di reddito ex art. 1 comma 3 della legge 233/90.

<sup>6</sup> Prima della disposizione in commento era previsto che nell'anno di riferimento risultassero accreditate almeno 3 mensilità.

<sup>7</sup> Nella precedente versione dovevano risultare accreditate almeno due mensilità nell'anno precedente.

<sup>8</sup> E' una condizione del tutto nuova rispetto alla precedente versione.

<sup>9</sup> Il numero delle settimane utili si calcola dividendo il totale dell'imponibile contributivo per il minimale di retribuzione giornaliera previsto per il settore commercio.

<sup>10</sup> Sia uomini sia donne.

<sup>11</sup> L'espressione "normali" deve essere letta come "ordinari".

**L'agevolazione contributiva prevista consiste nel versamento di un'aliquota contributiva per il datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile.**

La norma prevede, inoltre, nel secondo periodo del comma 134, la proroga (*rectius* estensione) della predetta agevolazione contributiva nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni beneficiari della disoccupazione con requisiti ordinari o dell'indennità di mobilità in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Bisognerà attendere il previsto decreto interministeriale per comprendere l'effettiva portata della agevolazione in argomento con particolare riguardo al concetto di "proroga" relativamente ai lavoratori prossimi al pensionamento, **facendoci capire se tale agevolazione possa in qualche modo - ci scuserà fin d'ora l'art. 11 delle preleggi - spiegare i suoi effetti anche ai rapporti già in corso.**

### **Proroghe varie (art. 2 comma 136).**

La norma proroga fino al 31 dicembre 2010 una serie di disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 2/2009, legge di conversione del D.L. 185/2008.

In particolare:

- **Indennità di mobilità in deroga**

Il comma 136 prevede la proroga della possibilità di far ricorso all'indennità di mobilità in deroga prevista dall'art. 19, comma 10-bis della Legge n. 2/2009. Inoltre viene ampliata la platea dei destinatari. Infatti, oltre che in caso di licenziamento, un trattamento equivalente all'indennità di mobilità può essere erogato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per dimissioni);

- **Proroga trattamenti cigs e mobilità alle imprese commerciali**

Il comma 136 prevede la proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

- **Iscrizione alle liste di mobilità per i dipendenti licenziati da aziende con meno di 15 dip.**

È prorogata la disposizione che permette di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15;

- **Prorogata la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali**

Prorogata la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5, c. 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La proroga riguarda anche i contratti di solidarietà già stipulati ai sensi della Legge 236/1993, per i quali sono annualmente utilizzati gli strumenti finanziari previsti dal Fondo per l'occupazione.

- **Rifinanziate le proroghe della cigs per cessazione dell'attività**

Anche per il 2010, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, è prevista la possibilità in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o parte di essi, di prorogare, fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale.

## **Requisiti di accesso alla cassa integrazione e della mobilità in deroga (art. 2 comma 139).**

La norma in esame estende ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni e della mobilità in deroga il requisito di accesso di cui all'art. 16 comma 1 della legge 223/91<sup>12</sup> precisando tuttavia che – relativamente ai “beneficiari in deroga” – si considerano utili al raggiungimento del predetto requisito le mensilità accreditate – **dalla medesima azienda** – presso la Gestione separata ex legge 335/95 a condizione che debba trattarsi di soggetti in regime di monocommittenza che abbiano conseguito un compenso superiore a € 5.000,00 riferito a dette mensilità.

## **Modifiche all'istituto della somministrazione di mano d'opera con specifico riguardo alla reintroduzione dello *Staff leasing* (art. 2 commi 142 e 143).**

La disposizione in argomento (comma 143) – attraverso l'abrogazione dell'art. 1 comma 46 della legge 247/2007 – fa risorgere la somministrazione a tempo indeterminato, cosiddetta *staff leasing*, istituita – per la prima volta – dall'art. 20 del D.Lgs. 276/2003.

La norma, tuttavia, accanto alle originarie ipotesi di somministrazione a tempo indeterminato di cui al comma 3 del riesumato articolo 20, ne determina delle ulteriori.

In particolare, viene concessa anche ai contratti aziendali, oltre che nazionali e territoriali, la possibilità di poter fissare ulteriori ipotesi – oltre a quelle legali – di ammissione alla tipologia contrattuale *de qua*.

**Inoltre, lo *staff leasing* viene esteso a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.**

Infine, il comma 142 ha – mediante modifica dell'art. 20 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 276/2003 – previsto che sia la somministrazione a termine sia quella a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti, consentendo quindi l'utilizzo di tali istituti per la sostituzione di lavoratori assenti<sup>13</sup>, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e nel caso in cui abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

## **Bonus a favore dei soggetti che attiveranno azioni finalizzate al reinserimento di lavoratori svantaggiati (art. 2 commi da 144 a 147).**

La norma in esame introduce un bonus, gestito da Italia Lavoro S.p.A., a favore delle Agenzie per il lavoro autorizzate e degli intermediari speciali<sup>14</sup> che, a seguito dell'attività di intermediazione, **consentono l'assunzione in forma subordinata, con esclusione del contratto di somministrazione e di quello di lavoro intermittente, di lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal regolamento CE n° 800/2008.**

**Per lavoratore svantaggiato, ai sensi del predetto regolamento europeo, deve intendersi:**

- **chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;**
- **chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);**
- **lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;**
- **adulti che vivono soli con una o più persone a carico;**
- **lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;**
- **membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze**

<sup>12</sup> Norma che prevede – relativamente ai licenziati ex art. 24 della legge 223/91 - una anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, con esclusione dei contratti a termine, quale *condicio sine qua non* per accedere al trattamento di mobilità.

<sup>13</sup> Ad eccezione dei lavoratori assenti per sciopero.

<sup>14</sup> Cfr. articoli 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003.

*linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.*

**È lavoratore molto svantaggiato:**

- *lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;*

***La misura del bonus è di € 1.200,00 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato e/o determinato non inferiore a 2 anni; € 800,00 per le assunzioni a tempo determinato non inferiori a 1 anno né superiore a 2; da € 2.500,00 a € 5.000,00 per l'assunzione di lavoratori disabili.***

**Lavoro accessorio (art. 2 commi 148 e 149).**

La norma in argomento rivitalizza il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D. Lgs. 276/2003.

In particolare, è stata prevista la possibilità di ricorso a tale istituto oltre che per i committenti pubblici anche **per gli enti locali nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.**

Inoltre, mediante una modifica del comma 1 lettera e) della disposizione di attuazione della legge Biagi, è stato ampliato il raggio di azione del lavoro accessorio.

Accanto, infatti, alle tradizionali attività (lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli) è possibile ricorrere al lavoro accessorio anche:

- ***in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;***
- ***in attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui al punto precedente ovvero di tutte le attività agricole svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7 mila euro;***
- ***nell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile in tutti i settori operante, nel limite - però - di 10 mila euro per anno.***
- ***nell'attività di consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;***
- ***in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati ;***
- ***in attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.***

Solo per l'anno 2010 potranno fruire dei buoni lavoro (cosiddetti *voucher*) anche i lavoratori *part-time* per un datore diverso da quello che già li impiega.

I prestatori di lavoro accessorio - dopo le modifiche introdotte dalla esaminanda disposizione- sono:

- ***Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso istituto scolastico di ogni ordine e grado, che possono accedere al lavoro occasionale accessorio nei giorni di sabato e domenica, nonché nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.***

***Si considerano:***

***"vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;***

***"vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;***

***"vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.***

- ***I giovani con meno di 25 anni di età iscritti ad un corso presso l'Università che possono essere utilizzati in prestazioni di lavoro accessorio occasionale in tutti i periodi dell'anno;***
- ***Le casalinghe: persone che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che altresì non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello***

**precedente avvertendo che le stesse possono svolgere prestazioni occasionali soltanto in attività agricole di carattere stagionale.**

- **I pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio che possono svolgere attività occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali;**
- **in via sperimentale per l'anno 2010, dai percettori di prestazioni di integrazione salariale e di disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili.**

In tale **ultimo caso** la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni accessorie.

### **Trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia (art. 2 comma 150).**

Dal 1° gennaio 2010 il trattamento speciale di disoccupazione edile è rivalutato tenendo conto del 10% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo.

### **Agevolazioni per assunzioni di lavoratori in disoccupazione ordinaria e/o speciale edile (art. 2 comma 151)**

Il comma in commento introduce, in via sperimentale per l'anno 2010, un' agevolazione in favore dei datori di lavoro (non interessati da sospensioni per cigs e che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale aventi la medesima qualifica di quelli da assumere) che assumono a tempo pieno ed indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e dell'indennità di disoccupazione speciale edile.

L'agevolazione consiste in un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore – al netto dei costi per la contribuzione figurativa – per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

**Per il concreto utilizzo della predetta agevolazione è necessario attendere un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).**

### **Apprendistato (art. 2 comma 155).**

La norma affida ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di determinare la retribuzione dell'apprendista in percentuale rispetto alla retribuzione dovuta ai lavoratori inquadrati nella qualifica a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, tenendo presente il rapporto della retribuzione stessa con l'anzianità di servizio.

La disposizione tramuta in legge quanto già espresso dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n° 28/2007.

\*\*\*\*\*

***Come risulta dalla disamina delle disposizioni sopra analizzate per la operatività delle sole due agevolazioni contributive (art. 2 commi 134 e 135 e comma 151), i datori di lavoro dovranno attendere un apposito decreto interministeriale che ci auguriamo non sia emanato con la lentezza che ha invece accompagnato la emanazione delle istruzioni per il godimento dei benefici introdotti dalle leggi 2 e 33 del 2009.***

\*\*\*\*\*

Lungi dal voler esprimere giudizi, qualche perplessità nasce, però, relativamente all'agevolazione prevista in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati, così come di tutte le altre disposizioni analoghe nelle quali è previsto che lo Stato rinuncia ad

incamerare l'ammortizzatore sociale non erogato per elargirlo al datore di lavoro: l'intenzione è ottima ma potrebbe anche rappresentare un incentivo al ricorso al lavoro in nero!  
Lo diciamo, tenendo a mente l'insegnamento di S. Paolo rievocato mirabilmente da Alessandro Manzoni, "*omnia munda mundis*".

**Consiglio Provinciale  
Consulenti del Lavoro di Napoli  
Il Presidente  
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
Il Presidente  
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
*il Coordinatore*  
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
Il Responsabile della Divisione "Lavoro"  
F.to Dott. Francesco Capaccio**

**(\*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI**